



# Comune di Villa Carcina

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 52 del 12/10/2009

**OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO E LA QUANTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA: APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 13/2009.**

L'anno duemilanove, addì dodici del mese di ottobre alle ore 18.30, nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ALGHISI Giuliano	X		17	ROVETTA Paolo	X	
2	BOSSINI Bruno	X		18	SARESINI Valter	X	
3	CADEI Moris	X		19	TAIOLA Cristiana	X	
4	CANCARINI Sergio	X		20	ZAMBONI Stefano	X	
5	COLOSIO Stefano		X	21	ZANOTTI Luca	X	
6	DE CARLI Stefano	X		22			
7	FONTANA Elisa	X		23			
8	GATTI Marsilio	X		24			
9	GHIZZARDI Giuliano	X		25			
10	GIRAUDINI Gianmaria	X		26			
11	GNALI Gianleone	X		27			
12	MANESSI Cristina	X		28			
13	MARIANINI Claudio	X		29			
14	MEGALE MARUGGI Benito	X		30			
15	MINO Stefano Pietro	X		31			
16	ROSELLI Giovanni	X					
PRESENTI: 20				ASSENTI: 1			

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Velardi

Il Presidente – Sindaco, Prof. Arch. Gianmaria Giraudini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO E LA QUANTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA: APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 13/2009.**

Illustra l'argomento l'assessore all'Edilizia Privata e Urbanistica, **Avv.to Manessi Cristina**, facendo riferimento alla L.R. 13/2009 e spiegandone i contenuti essenziali, inseriti nell'allegato documento (**All. A**)

Alle ore 19.08 entra il consigliere Sig. Colosio Stefano. Ora i presenti sono 21 e gli assenti 0

Interviene il consigliere comunale Sig. **Cancarini Sergio**, del gruppo consiliare "Crescere Insieme", leggendo il proprio intervento qui allegato (**All. B**);

L'assessore **Manessi**, di rimando, fa notare che, così come previsto all'art. 5 comma 4, della citata L.R. 13/2009, la riduzione degli oneri risulta essere una possibilità, rimessa alla decisione delle Amministrazioni Locali, e non un obbligo. Ciò premesso, spiega che dato l'andamento delle entrate afferenti l'attività edilizia privata in generale, con la proposta in atti si è ritenuto opportuno escludere tale possibile riduzione, evitando, quindi, l'intento di voler perseguire fini politici ed operando con lo spirito del buon amministratore.

Il consigliere comunale Sig. **Saresini Valter**, del gruppo consiliare "LiberaMente", soffermandosi inizialmente ad un esame sommario della L.R. 13, giudica la stessa pessima, dandosi che, a parer suo, la stessa tende a favorire persone benestanti e non coloro che ne hanno veramente bisogno. Passando poi alla proposta in atti, giudica positivo l'impianto generale, riconoscendo che l'assessore Manessi ha saputo bilanciare la negatività della normativa in parola. In particolare, dichiara di aver apprezzato alla scelta riguardante gli ambiti di qualificazione urbana ed i piani di recupero, in quanto l'applicazione integrale della norma regionale avrebbe comportato alcune evidenti contraddizioni, quali carenza di servizi rispetto ai volumi. Allo stesso tempo, fa presente, però, di condividere le osservazioni mosse dal consigliere Cancarini a proposito della mancata convocazione della Commissione Urbanistica. Lo stesso Consigliere conclude, quindi, il proprio intervento, auspicando che, relativamente agli ampliamenti in zona D, si escluda la possibilità di un successivo cambio di destinazione, anche per evitare una eventuale speculazione.

L'assessore **Manessi**, in risposta, ribadisce che la zona D è solo di tipo produttivo e non di civile abitazione e che, per quanto concerne i Piani di Recupero, le definizioni inserite come esclusioni sono quelle previste dal PGT.

Il consigliere **Cancarini** replica riguardo la mancata risposta sulla mancata convocazione della commissione urbanistica.

Il consigliere **Saresini**, passando alla dichiarazione di voto, anticipa che si esprimerà con voto di astensione, proprio perché giudica la L.R. 13 ingiusta e tendente a favorire i più ricchi anziché i bisognosi.

L'assessore **Manessi**, rispondendo alla sollecitazione del consigliere Cancarini, riferisce che la mancata convocazione della competente Commissione è dipesa essenzialmente dai ristrettissimi tempi imposti dalla normativa in esame, ma assicura, al contempo, che in futuro farà in modo che venga coinvolto il citato Organo di consultazione.

**Il Sindaco, Prof. Arch. Giraudini Gianmaria**, dispiaciuto anch'egli per la mancata convocazione della competente Commissione, comunica che nel prosieguo le Commissioni saranno chiamate ad un lavoro piuttosto impegnativo.

Pronunciandosi sulla dichiarazione di voto, il consigliere Cancarini da lettura del documento che si allega al presente atto sotto la lett. C.

**Il consigliere comunale Sig. Gatti Marsilio**, capogruppo “**Rifondazione Comunista**”, comunica di sottoscrivere la dichiarazione di voto del consigliere Saresini.

**Il capogruppo di maggioranza, Sig. Colosio Stefano**, esprime la dichiarazione di voto (**All. D**).

Terminata la discussione

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 16 luglio 2009 sono state promosse azioni straordinarie per lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia, rivolte a soggetti pubblici e privati, per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato;

RICORDATO che gli articoli 2) e 3) della L.R. 13/2009 in questione, consentono sinteticamente:

1. l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente mediante il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all'agricoltura o ad attività produttive, comportante:

- a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
- b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali;

2. nelle aree destinate all'agricoltura, il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali ad esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda agricola;

3. all'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito l'ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:

- a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;
- b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data;

4. all'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è consentita anche la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente, incrementabile al 35%, se assicurato un congruo equipaggiamento arboreo ovvero la costituzione di quinte arboree;

5. la sostituzione di edifici parzialmente residenziali e quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti;

6. all'interno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei;

7. è ammessa la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti, se individuati dai comuni con motivata deliberazione, nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente, incrementabile al 35%, se assicurato un congruo equipaggiamento arboreo ovvero la costituzione di quinte arboree;

PRESO ATTO che gli interventi citati:

- devono essere progettati e realizzati ottenendo una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale riferito al valore limite previsto dai provvedimenti di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, variabile in percentuale a seconda della tipologia prevista di intervento;
- devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- possono essere progettati anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi;
- devono garantire il rispetto del codice civile e delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi, delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici, nonché di quelle in materia di tutela idrogeologica, del paesaggio e dei beni culturali e monumentali;
- comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento oggetto di intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione;

VALUTATO che i comuni:

- possono individuare, parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate sopra richiamate non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-

ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa l'eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti;

- possono individuare, nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, gli edifici industriali e artigianali esistenti in cui è ammessa la sostituzione nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui all'art. 3) comma 3);
- possono riconoscere, in relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 13/2009, una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario;
- possono fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della L.R. 13/2009, con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde;

DATO ATTO come la L.R. 13/2009 sia entrata in vigore il 18 luglio scorso, e sia pertanto urgente provvedere quanto prima a stabilire quali siano gli immobili o gli ambiti da escludere dall'applicabilità della norma di cui agli articoli 2) e 3);

GIUDICATO opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 5), comma 4 e comma 6 della L.R. 13/09 al fine di salvaguardare le scelte di fondo della strumentazione urbanistica di cui il Comune di Villa Carcina si è dotato, e nel contempo consentire alle norme contenute nella L.R. 13/2009, di costituire un utile veicolo di rilancio dell'economia e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

RITENUTO opportuno:

ESCLUDERE dall'applicazione delle disposizioni della L.R. 16 luglio 2009, n. 13, l'ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Nuclei di Antica Formazione", vista l'impossibilità di garantire condizioni qualitative minime all'assetto insediativo del suolo, intese come quantità di spazio da destinare alle attrezzature necessarie alla popolazione residente, nonché al fine di salvaguardare l'identità storica del territorio, dei suoi valori paesaggistici, ambientali ed urbanistici;

ESCLUDERE dall'applicazione delle disposizioni della L.R. 16 luglio 2009, n. 13, l'ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente residenziale interessati da Piani Attuativi già convenzionati" ovvero sottoposti a PII e come "Ambiti di Trasformazione", in quanto già strumenti urbanistici (o previsioni urbanistiche) di dettaglio finalizzati alla riorganizzazione unitaria del tessuto urbano, coerenti agli obiettivi prefissati in sede di formazione degli stessi la cui attuazione dovrà rispondere ai principi di coerenza e di rispondenza obbligatoria alle prescrizioni e ai criteri ispiratori dei progetti stessi;

ESCLUDERE dall'applicazione delle disposizioni della L.R. 16 luglio 2009, n. 13, l'ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Ambiti di Riconversione di attività diverse dalla residenza a destinazione prevalentemente residenziale con tipologia edilizia singola/binata e a blocco isolato" e come "Ambiti di Riqualificazione Urbana" poiché ad un aumento del peso insediativo non corrisponderebbe un corretto adeguamento dei servizi e delle urbanizzazioni con il rischio di collasso delle infrastrutture a seguito di incrementi volumetrici ad uso residenziale in aree già densamente edificate e popolate;

ESCLUDERE dall'applicazione delle disposizioni della L.R. 16 luglio 2009, n. 13, l'ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Ambito di Salvaguardia per la Mitigazione Ambientale", "Aree Agricole di Salvaguardia", "Aree di Salvaguardia", "Ambiti non

soggetti a trasformazione urbanistica”: si ritiene che la particolare delicatezza di tali zone dal punto di vista paesaggistico ambientale potrebbe risultare compromessa dall’applicazione incontrollata di tale norma, che porterebbe destinazioni non agricole in aree non provviste della necessaria dotazione infrastrutturale;

ESCLUDERE dall’applicazione delle disposizioni della L.R. 16 luglio 2009 , n. 13, l’ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come “Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente commerciale-direzionale”, in quanto ad un aumento del peso insediativo non corrisponderebbe un corretto adeguamento dei servizi e delle urbanizzazioni;

ESCLUDERE dall’applicazione delle disposizioni della L.R. 16 luglio 2009 , n. 13, l’ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come “Distributori di Carburante”, in quanto le aree esistenti sul territorio comunale risultano già dotate di adeguate infrastrutture;

DI INCLUDERE nell’applicazione dell’art.3 comma 5 della presente legge l’ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come “Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente produttiva” al fine di consentire un recupero edilizio degli insediamenti produttivi esistenti e la conseguente messa a norma degli stessi dal punto di vista energetico e sismico, subordinando gli interventi alle seguenti prescrizioni, da ritenersi aggiuntive rispetto alle prescrizioni già previste dalla L.R. 13/2009:

–obbligo di assicurare un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato, ovvero la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale;

–obbligo di dismissione e smaltimento a norma di legge dei manufatti in cemento amianto eventualmente presenti sul lotto oggetto d’intervento;

SPECIFICARE CHE, essendo il Comune di Villa Carcina dotato di uno strumento urbanistico vigente (PRG approvato in data D.G.R. 48062 del 04.02.2000) e di uno strumento urbanistico adottato (PGT adottato in data 17.04.2009 con delibera n.25), gli ambiti come sopra identificati sono parimenti da intendersi esclusi/inclusi, per l’applicazione della suddetta L.R., anche all’interno dello strumento urbanistico attualmente vigente;

MANTENERE invariata la misura del contributo di costruzione secondo le tariffe stabilite dalle delibere comunali vigenti nel Comune di Villa Carcina;

MANTENERE per gli interventi edilizi realizzati in forza della L.R. 13/2009 l’obbligo di assicurare il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e verde come previsto dalla normativa vigente (N.T.A., norme regionali, ecc);

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed il D.P.R 380/2001;

Con voti favorevoli n. 14 (gruppo di maggioranza), contrari n. 5 (gruppo “Crescere insieme”) e astenuti n. 2 (Sigg.ri Gatti Marsilio e Saresini Valter) su n. 21 consiglieri presenti e votanti resi nei modi di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato.

#### DELIBERA

DI AVVALERSI della facoltà di cui all’art. 5), comma 4 e comma 6 della Legge Regionale 16 Luglio 2009 n. 13/09 al fine di salvaguardare le scelte di fondo della strumentazione urbanistica di cui il Comune di Villa Carcina si è dotato, e nel contempo consentire alle norme contenute nella

l.r. 13/2009, di costituire un utile veicolo di rilancio dell'economia e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

DI ESCLUDERE dall'applicazione delle disposizioni della L.R. 16 luglio 2009 , n. 13:

- l'ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Nuclei di Antica Formazione", vista l'impossibilità di garantire condizioni qualitative minime all'assetto insediativo del suolo, intese come quantità di spazio da destinare alle attrezzature necessarie alla popolazione residente, nonché al fine di salvaguardare l'identità storica del territorio, dei suoi valori paesaggistici, ambientali ed urbanistici;

- l'ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente residenziale interessati da Piani Attuativi già convenzionati" e come "Ambiti di Trasformazione", in quanto già strumenti urbanistici (o previsioni urbanistiche) di dettaglio finalizzati alla riorganizzazione unitaria del tessuto urbano, coerenti agli obiettivi prefissati in sede di formazione degli stessi la cui attuazione dovrà rispondere ai principi di coerenza e di rispondenza obbligatoria alle prescrizioni e ai criteri ispiratori dei progetti stessi;

- l'ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Ambiti di Riconversione di attività diverse dalla residenza a destinazione prevalentemente residenziale con tipologia edilizia singola/binata e a blocco isolato" e come "Ambiti di Riqualificazione Urbana", poiché ad un aumento del peso insediativo non corrisponderebbe un corretto adeguamento dei servizi e delle urbanizzazioni con il rischio di collasso delle infrastrutture a seguito di incrementi volumetrici ad uso residenziale in aree già densamente edificate e popolate;

- l'ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Ambito di Salvaguardia per la mitigazione ambientale", "Aree Agricole di Salvaguardia", "Aree di Salvaguardia", "Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica": si ritiene che la particolare delicatezza di tali zone dal punto di vista paesaggistico ambientale potrebbe risultare compromessa dall'applicazione incontrollata di tale norma, che porterebbe destinazioni non agricole in aree non provviste della necessaria dotazione infrastrutturale;

- l'ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente commerciale-direzionale", in quanto ad un aumento del peso insediativo non corrisponderebbe un corretto adeguamento dei servizi e delle urbanizzazioni;

- l'ambito delle aree definite nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Distributori di Carburante", in quanto le aree esistenti sul territorio comunale risultano già dotate di adeguate infrastrutture;

DI DARE ATTO CHE durante il periodo di valenza della L.R. 13/2009 e delle relative deroghe concesse è da intendersi esclusa la cumulabilità dei bonus volumetrici, avendo la legge deroga valore assorbente della potenzialità edificatoria residua prevista dagli strumenti urbanistici, vigente ed adottato; si applicherà il bonus volumetrico più favorevole tra quello concesso dal PGT (PRG) e le deroghe concesse dalla sopraccitata L.R.;

DI INCLUDERE nell'applicazione dell'art.3 comma 5 della presente legge l'ambito delle aree azionate nel Piano di Governo del Territorio Adottato come "Ambiti Territoriali a destinazione prevalentemente produttiva", al fine di consentire un recupero edilizio degli insediamenti produttivi esistenti e la conseguente messa a norma degli stessi dal punto di vista energetico e sismico, subordinando gli interventi alle seguenti prescrizioni, da ritenersi aggiuntive rispetto alle prescrizioni già previste dalla L.R. 13/2009:

-obbligo di assicurare un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato, ovvero la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale;

-obbligo di dismissione e smaltimento a norma di legge dei manufatti in cemento amianto eventualmente presenti sul lotto oggetto d'intervento;

DI DARE ATTO CHE, essendo il Comune di Villa Carcina dotato di uno strumento urbanistico vigente (PRG approvato in data D.G.R. 48062 del 04.02.2000) e di uno strumento urbanistico adottato (PGT adottato in data 17.04.2009 con delibera n.25), gli ambiti come sopra identificati sono parimenti da intendersi esclusi/inclusi, per l'applicazione della suddetta L.R., anche all'interno dello strumento urbanistico attualmente vigente;

DI MANTENERE invariata la misura del contributo di costruzione secondo le tariffe stabilite dalle delibere comunali vigenti nel Comune di Villa Carcina;

DI MANTENERE per gli interventi edilizi realizzati in forza della L.R. 13/2009 l'obbligo di assicurare il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e verde come previsto dalla normativa vigente (N.T.A., norme regionali, ecc);

DI DARE ATTO , ai sensi dell'art 3 della legge 241 /90 su procedimento amministrativo,che qualunque soggetto ritenga l'Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 14 (gruppo di maggioranza), contrari n. 5 (gruppo “Crescere insieme”) e astenuti n. 2 (Sigg.ri Gatti Marsilio e Saresini Valter) su n. 21 consiglieri presenti e votanti resi nei modi di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato.

## DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Gianmaria Giraudini

Il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi

---

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione:

[X] che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 19/10/2009 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi , Rep.Publ. 666

[ ] è stata comunicata al Prefetto , ai sensi dell'art. 135 , comma secondo ,del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

La Responsabile dell'Area Amministrativa,  
Rag. Anna Pedersoli,

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/11/2009

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la medesima votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'Art.134 comma 4°, del T.U. D.Lgs nr.267/2000 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villa Carcina  
Li, 13/11/2009

La Responsabile dell'Area Amministrativa  
Rag. Anna Pedersoli

---